

L'obbligo di versare l'addizionale entro il 16 dicembre non è previsto da norme di legge

Maggiorazione Tares spuntata

I comuni non possono sanzionare chi paga in ritardo

DI SERGIO TROVATO

I comuni non possono sanzionare i contribuenti che non pagano la maggiorazione Tares entro il 16 dicembre perché il versamento entro questa data non è previsto da una norma di legge. Inoltre la sanzione non può mai essere applicata se l'avviso di pagamento, con relativi bollettini, non è stato notificato. La prassi seguita dalle amministrazioni locali, infatti, è quella di inviare gli avvisi bonari con posta ordinaria. In questi casi il mancato pagamento non genera alcuna violazione.

I contribuenti che verseranno la maggiorazione dopo il prossimo 16 dicembre non potranno essere sanzionati, a prescindere dal fatto che i comuni si siano uniformati o meno alle direttive ministeriali. Il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la risoluzione 9/2013, ha chiarito che la maggiorazione va versata entro 16 dicembre e, succes-

sivamente, con la risoluzione 10 del 2 dicembre scorso, cosa più grave, ha affermato che la scadenza del versamento anche della tassa rifiuti non può essere stabilita oltre questo termine. Con quest'ultima presa di posizione ha smentito quanto affermato in precedenza e ha violato l'autonomia e la potestà regolamentare degli enti locali che, ex lege, possono deliberare le scadenze per il pagamento della tassa, il cui gettito è a loro integralmente destinato. In effetti, non possono essere imposte per via amministrativa date di scadenza delle rate non contemplate da una norma primaria e che, peraltro, potrebbero porsi in contrasto con quanto indicato nei regolamenti comunali. Non è previsto da nessuna norma di legge che il tributo debba essere versato entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza. E il prossimo 16 dicembre non può essere

considerato il termine ultimo per il versamento della maggiorazione Tares allo stato. I comuni hanno facoltà di stabilire autonomamente le scadenze e il numero delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti e della maggiorazione sui servizi indivisibili, il



cui gettito per il 2013 è riservato allo stato. La previsione del mese e del giorno in cui deve essere pagato il tributo è rimessa alla scelta dell'amministrazione locale. Nel caso in cui non venga fissata la data, le rate scadono l'ultimo giorno del mese. È quindi improprio il richiamo contenuto nella risoluzione ministeriale

9/2013 del decreto legislativo 241/1997, che fa riferimento esclusivamente ai tributi erariali, regionali e ai contributi previdenziali.

È evidente, dunque, che qualora la maggiorazione non venga versata allo stato entro lunedì prossimo, ai contribuenti non potrà essere irrogata la sanzione del 30% per omesso versamento, semplicemente perché non commettono alcuna violazione. Tra l'altro, i contribuenti non possono esseri assoggettati alla sanzione anche se i comuni si sono allineati alla tesi ministeriale e hanno fissato l'ultima rata di scadenza il 16 dicembre. Il rispetto di questa data può essere imposto solo in caso di notifica degli avvisi di pagamento, considerato che non è previsto il versamento in autoliquidazione del tributo. Mentre è prassi consolidata in tutti i comuni di far precedere la formale

notifica dalla spedizione di avvisi di pagamento cosiddetti «bonari», senza addebito di spese postali. Non a caso questi atti vengono definiti «bonari» proprio perché sono improduttivi di effetti sotto il profilo giuridico. Il mancato pagamento non genera alcuna violazione. Gli interessati possono fingere di non aver ricevuto gli avvisi, in quanto con la spedizione ordinaria a mezzo posta non sussiste la prova della notifica. Pertanto, la data di scadenza diventa meramente indicativa ed è lasciata alla facoltà del contribuente provvedere al pagamento nei termini. Se non c'è un obbligo giuridico, non si configurano né la violazione né la sanzione. La violazione di omesso versamento, sia per la tassa che per la maggiorazione, può essere contestata solo dopo una formale notifica dell'avviso di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con addebito al contribuente delle relative spese.